

L. 112/2016 - DGR 672/2017 - Modalità e tempi per la presentazione dei progetti e per la verifica di utilizzo del fondo statale del "Dopo di noi" da parte degli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali - Annualità 2016".

Ferme restando le disposizioni di cui alla DGR n. 672/2017, con il presente atto vengono individuate le procedure amministrative da porre in essere ai fini della presentazione dei progetti di Ambito per interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché per la verifica di utilizzo delle risorse statali da parte degli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS).

Modalità e tempi per la presentazione dei progetti

Al fine di dare massima diffusione della possibilità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di intraprendere e/o implementare quelle misure volte all'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli enti capofila degli ATS devono attivare tutte le azioni necessarie per fornire informazioni circa la progettualità in questione.

Le persone con disabilità interessate o loro familiari o chi ne tuteli gli interessi devono **entro e non oltre il 31 agosto 2017** trasmettere all'UMEA territorialmente competente, per il tramite dell'ATS, la domanda, utilizzando l'allegato "B" o "B1 del presente decreto, per richiedere la valutazione multidimensionale ai fini della stesura o revisione del Piano personalizzato.

Le domande presentate dopo il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

L'UMEA, in accordo con l'assistente sociale dell'ente capofila dell'ATS o del Comune di residenza, provvede a contattare gli interessati che hanno presentato domanda entro i termini; inoltre qualora sia a conoscenza di situazioni specifiche, può contattare direttamente gli utenti e/o familiari per attivare la procedura di richiesta volta alla valutazione multidimensionale ed alla redazione o revisione del piano personalizzato.

L'UMEA redige il Piano personalizzato ai sensi dell'art. 14 della legge 328/2000 partendo dalla valutazione dei bisogni, delle aspettative e dei desideri della persona e dall'individuazione dei supporti e sostegni, formali e informali avendo cura di coordinarli tra loro.

Il Piano personalizzato contiene, inoltre, il ***budget di progetto*** che definisce quantitativamente e qualitativamente tutte le risorse professionali, umane, strumentali ed economiche che consentiranno alla persona con disabilità grave di condurre la propria vita al di fuori del nucleo familiare.

Nel caso in cui la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui alla DGR n. 672/2017, la valutazione e la progettazione vengono integrate con gli interventi specifici del "Dopo di noi".

Nello specifico il Piano personalizzato deve indicare, in maniera dettagliata, la misura di cui alla lettera b) del D.M. 23.11.2016, ovvero le azioni necessarie a supportare la domiciliarità del singolo in soluzioni alloggiative in gruppi-appartamento o co-housing nella propria abitazione di origine messa a disposizione dalla famiglia o in una casa vissuta come propria, indicando anche eventuali azioni già in essere finanziate con altre risorse regionali o comunali.

Sebbene finanziate con altre risorse regionali o comunali, nel piano personalizzato devono essere indicate anche le azioni previste alle lettere a) e c) del D.M. 23.11.2016, in modo da avere un quadro completo dei sostegni che vengono garantiti alla persona con disabilità.

I Piani personalizzati redatti dall'UMEA devono essere trasmessi all'ente capofila dell'ATS e portati al tavolo di concertazione, già appositamente costituito dall'ATS in fase di pubblicizzazione della progettualità in questione.

L'ATS convoca il tavolo di concertazione a cui partecipano UMEA, istituzioni locali (a tutti i livelli), persone con disabilità e famiglie, organizzazioni di rappresentanza dei disabili presenti sul territorio, per decidere di comune accordo le azioni da intraprendere e, nei limiti delle risorse disponibili, predisporre un progetto di Ambito condiviso.

Nella scelta delle persone da includere nel progetto di Ambito si dovrà tenere conto del criterio della maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del D.M. del 23.11.2016 nonché delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che può fornirgli la famiglia, della condizione abitativa ambientale e delle condizioni economiche sue e della famiglia. Allo stesso tempo deve essere garantita la priorità d'accesso:

- a) a
Ille persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) a
Ille persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) a
Ille persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molte lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 del D.M. 23.11.2016.

In quella sede devono essere elaborati i "*progetti comunitari*", sulla base dei Piani personalizzati e delle volontà delle persone con disabilità, con relativi budget che tengano conto delle spese degli interventi che coinvolgono più persone.

Indipendentemente dai criteri di priorità di cui sopra, in sede di concertazione sulle azioni da intraprendere, si potrà decidere di finanziare eventuali esperienze già attive sul territorio o in fase di attivazione.

Il progetto di Ambito deve prevedere il budget relativo alla realizzazione di innovative soluzioni alloggiative che andranno ad ospitare le persone con disabilità coinvolte nella progettualità in questione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del D.M. 23.11.2016 ovvero le spese relative agli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi incluse le utenze.

Possono essere promosse iniziative di riutilizzo di patrimoni pubblici o privati per le finalità di cui alla presente deliberazione, resi disponibili da enti locali, familiari o reti associative di familiari di persone con disabilità.

Il finanziamento statale deve essere suddiviso in due quote, 50% per ciascuno degli interventi di cui all'art. 5, comma 4 lettere b) e d). Tali percentuali sono meramente indicative in quanto potrebbero subire delle oscillazioni a seconda delle scelte proprie del territorio fatte dai singoli ATS

che si confronteranno con i destinatari degli interventi e le loro famiglie, le organizzazioni di rappresentanza ed altri eventuali attori da coinvolgere.

Entro e non oltre il **16 ottobre 2017** gli enti capofila degli ATS devono comunicare l'avvio della progettualità alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport al seguente indirizzo PEC: regione.marche.politichesociali@emarche.it e contestualmente trasmettere i progetti di Ambito redatti utilizzando l'Allegato "C" del presente decreto e relativo atto di approvazione da parte del Comitato dei Sindaci.

Successivamente, il Servizio Politiche Sociali e Sport procederà a trasferire in via anticipata agli enti capofila degli ATS le risorse statali in un'unica soluzione nella misura indicata nell'Allegato "D" di cui al presente decreto con il quale si provvede ad impegnare le risorse.

Modalità e tempi per la verifica di utilizzo delle risorse statali

Entro il **15 maggio 2018** gli enti capofila degli ATS trasmettono al Servizio Politiche Sociali e Sport la relazione intermedia sullo stato di attuazione del Progetto di Ambito dei primi sei mesi, mentre entro i 30 giorni successivi al completo utilizzo dei fondi annualità 2016 trasmettono la relazione conclusiva che sarà soggetta ad approvazione da parte del Servizio Politiche Sociali e Sport.

In mancanza di tale relazione e/o della sua approvazione non sarà possibile trasferire agli ATS le risorse dell'annualità successiva.

In ogni caso, qualora i fondi non venissero interamente utilizzati entro il 30 ottobre 2018 o le spese non risultassero pertinenti si provvederà all'eventuale revoca.

La relazione intermedia e quella conclusiva devono essere redatte sulla base di una scheda che verrà messa a disposizione da parte del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione delle Disabilità che effettuerà sia il monitoraggio intermedio che quello finale.

Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità che provvederà a restituire i dati elaborati al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ai sensi dell'art.6, comma 4 del D.M. 23.11.2016.